



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate con decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, recante l'articolazione l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificate della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia;

VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A., comprensivo del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, presentata dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia con nota del 5 agosto 2019, acquisita al prot. DVA-21077 del 8 agosto 2019, per il progetto "Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Acquedotto rurale della Murgia-Schema sud";

CONSIDERATO che con la predetta istanza si chiede il contestuale rilascio dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- Autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; richiesta dal proponente con successiva distinta istanza prot. 6637 dell'8 ottobre 2020, acquisita al prot. MATTM-81797 del 14 ottobre 2020;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che oggetto del presente decreto è la valutazione della compatibilità ambientale del progetto "Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'Acquedotto rurale della Murgia-Schema sud";

VISTO che in data 22 agosto 2019, è stata data comunicazione, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del progetto, dello studio di impatto ambientale integrato con la Valutazione di incidenza e comprensivo del Piano di Utilizzo, della sintesi non tecnica e della documentazione relativa ai titoli ambientali richiesti;

VISTO che in data 24 settembre 2019, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è avvenuta la pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

VISTO che in data 30 marzo 2020, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è avvenuta la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa;

PRESO ATTO dell'indizione, con nota prot. MATTM-74609 del 24 settembre 2020, della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il rilascio nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale, del provvedimento di VIA e dei citati titoli abilitativi in materia ambientale;

PRESO ATTO che il 6 ottobre 2020, presso la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, si è svolta, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la prima riunione della Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento unico in materia ambientale alla quale hanno partecipato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Servizio V, il Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia, l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale - sede Puglia ed il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia;

CONSIDERATO che l'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che *"la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa del provvedimento di VIA ed elenca, altresì, i titoli abilitativi compresi nel provvedimento unico.*

La decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 25”;

PRESO ATTO delle osservazioni e dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati alle pagine 24, 25 e 26 del parere della medesima Commissione n. 107 del 7 giugno 2021;

CONSIDERATO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2), lettera d) dell'Allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”;

CONSIDERATO che il progetto prevede interventi di ristrutturazione e potenziamento dell'Acquedotto Rurale delle Murge – Schema Sud finalizzati a migliorare le caratteristiche funzionali dello schema idrico tramite la sostituzione delle condotte esistenti ammalorate, tra cui la condotta premente che dall'impianto di sollevamento di “Massafra” adduce l'acqua al serbatoio SS1, opera dalla quale poi viene distribuita a tutto il resto della rete idrica della Zona Sud dell'Acquedotto;

PRESO ATTO che le opere in progetto ricadono nei Comuni di Massafra, di Crispiano, di Martina Franca e di Mottola, in Provincia di Taranto, e nei Comuni di Gioia del Colle e di Noci, nella Città metropolitana di Bari;

CONSIDERATO che le opere previste consistono in:

- a) realizzazione della nuova condotta premente, della lunghezza di circa 17,4 km;
- b) sostituzione del tratto terminale del DN 150 del Tronco SA02 per una lunghezza di 1,1 km;
- c) sostituzione del tratto del DN 150 del Tronco SA05 per una lunghezza di 3,7 km;
- d) sostituzione del tratto terminale del DN 100 del Tronco SD01A per una lunghezza di 5,6 km;
- e) realizzazione della nuova condotta tronco SD01D per una lunghezza di lunghezza 3,7 km;
- f) sostituzione del tratto terminale del DN 80 del Tronco SD03 per una lunghezza di 1,6 km con una condotta del DN 100;
- g) realizzazione della nuova condotta tronco SD11 per una lunghezza di lunghezza 0,7 km;

CONSIDERATO che il progetto interessa le seguenti aree naturali:

- a) SIC IT9130005 “Murgia di Sud-Est”;
- b) SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”;
- c) EUAP0894 Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”;
- d) EUAP0459 Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”;
- e) BP Bene Paesaggistico Boschi e Foreste;
- f) IBA (Important Bird Area) 139 “Gravine”;

CONSIDERATO che, con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, il SIC IT9130005 “Murgia di Sud-Est” e SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine”, il proponente ha effettuato lo Studio di Incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 settembre 1997, n. 357;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Valutazione di incidenza, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS con il parere n. 107 del 7 giugno 2021 ha ritenuto che *“la valutazione di incidenza [...] risulta rispondente ai contenuti previsti nell’attuale normativa, in particolare per quanto riguarda l’identificazione degli impatti potenziali e l’indicazione delle misure di mitigazione previste, sia in fase di cantiere, che in quella di esercizio”* e che *“l’intervento interessa direttamente l’area SIC “Murgia di Sud-Est” e SIC/ZPS IT9130007 “Area delle Gravine” (oltre alla Riserva Naturale Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”) nei tratti in cui le opere sono realizzate in sede propria [...] le incidenze negative in fase di cantiere sono giudicate basse per quanto riguarda la vegetazione e flora, fauna, habitat, atmosfera, rumore, suolo e sottosuolo, acque; mentre le incidenze in fase di esercizio sono considerate nulle. Sono previste diverse misure di mitigazione sulle varie componenti ambientali, in fase di cantiere”*;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 107 del 7 giugno 2021, assunto al prot. MATTM-64685 del 16 giugno 2021, di esito positivo nel rispetto di date condizioni ambientali, che, alle pagine 24, 25 e 26, richiama altresì al rispetto delle condizioni ambientali del parere della Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio - e del parere del Comune di Martina Franca, ugno 2021, qualora non già comprese nelle condizioni ambientali del parere stesso;

ACQUISITO il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui alla nota prot. 31397 del 28 ottobre 2020, assunto al prot. MATTM-87787 del 29 ottobre 2020, di esito positivo, nel rispetto di condizioni ambientali;

ACQUISITO il parere positivo con condizioni ambientali espresso dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 24 maggio 2021, trasmessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. 8953 del 10 giugno 2021, acquisita al prot. MATTM-63438 del 14 giugno 2021;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri, che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 107 del 7 giugno 2021, costituito da n. 40 (quaranta) pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. 31397 del 28 ottobre 2020, costituito da n. 25 (venticinque) pagine;
- c) parere della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 24 maggio 2021, trasmessa con nota prot. 8953 del 10 giugno 2021, costituito da n. 25 (venticinque) pagine;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 emanato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il

turismo, n. 308, con cui sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all’adozione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’art. 51, comma 2, primo e secondo periodo;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto “Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’Acquedotto rurale della Murgia-Schema sud”, integrato con la Valutazione di incidenza, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, presentato dal Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. Per la verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, questo dovrà essere aggiornato e ripresentato almeno 90 giorni prima dell’avvio dei lavori.

2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo del n. 152 del 2006 e dell’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 107 del 7 giugno 2021. La condizione ambientale n. 1, primo punto, è assorbita dalla condizione ambientale n. 5 a) del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui all’art. 3. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. 31397 del 28 ottobre 2020. Il proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 4

(Condizioni ambientali della Regione Puglia)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Regione Puglia espresso con Deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 24 maggio 2021. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

Art. 5

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 4, e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 107 del 7 giugno 2021. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.

3. La Regione Puglia, in qualità di Ente Vigilante, provvede, con il coinvolgimento degli Enti comunali ove necessario, alla verifica dell'ottemperanza alla condizione ambientale numero 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 107 del 7 giugno 2021, alle condizioni ambientali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 823 del 24 maggio 2021, e alle condizioni ambientali dettate dal Comune di Martina Franca, indicate a pagina 24 del citato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, qualora non già comprese nelle condizioni ambientali del parere stesso, comunicandone gli esiti al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.

4. I soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

5. Ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte direttamente dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed agli enti coinvolti non rientrino già nei loro compiti istituzionali.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è comunicato al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia ed alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e della Regione Puglia sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 6, comma 2.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

Dario Franceschini